

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-4190 del 21/07/2025                                                                                                                                                                                                                      |
| Oggetto                     | LR 7/2004. CONCESSIONE CON<br>REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA<br>DEMANIALE AD USO AGRICOLO (SEMINATIVO) IN<br>SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA NEL<br>COMUNE DI MAIOLO (RN) RICHIEDENTE: AZ.<br>AGR: CECCHETTI PIO - PROCEDIMENTO<br>RN24T0017 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-4337 del 21/07/2025                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini                                                                                                                                                                                                          |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO                                                                                                                                                                                                                                 |

Questo giorno ventuno LUGLIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE CON REGALIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA  
DEMANIALE AD USO AGRICOLO (SEMINATIVO) IN SPONDA DESTRA DEL FIUME  
MARECCHIA NEL COMUNE DI MAIOLO (RN) RICHIEDENTE: AZ. AGR: CECCHETTI  
PIO - PROCEDIMENTO RN24T0017**

**IL DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**VISTA** l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 12/12/2024 con protocollo n. PG/2024/225162, integrata in data 10/01/2025 con protocollo PG/2025/4268, con cui il Sig. Cecchetti Pio (c.f.: CCC PIO 51C12 A541Y) residente in Comune di Maiolo (RN), legale rappresentante della ditta individuale Az. Agr. Cecchetti Pio (C.F.: CCC PIO 51C12 A541Y - P.IVA: 00457660413), con sede legale nel Comune di Maiolo (RN) ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia, in prossimità del torrente Scavigarello, di m<sup>2</sup> 6.195,00 ad uso agricolo (seminativo) nel Comune di Maiolo (RN) ubicata al foglio 6 ant. partt. 3 e 43 di detto Comune;

**CONSIDERATO:**

1. che trattandosi di regolarizzazione, si è proceduto all'attività sanzionatoria prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;
2. che l'utilizzo dell'area è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione conservata agli atti, e pertanto si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa;

3. ha versato l'importo di **€. 1.294,40** in data 05/05/2025 quale indennizzo risarcitorio per l'occupazione senza idoneo titolo concessorio calcolato per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 (5 anni) a seguito della richiesta di prescrizione che è stata accolta **e applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018;**

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 10 del 15/01/2025 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 10/03/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/45008 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. 10/03/2025.0019754.U del 10/03/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 25/02/2025 prot. PG/2025/36482;
- che L'area è ubicata in area SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia, e che la Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente con nota del 28/01/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/16659 ha rilasciato parere Vinca negativo recepito nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto dal richiedente con nota registrata al prot Arpae PG/2025/4220 del 10/01/2025;

**PRECISATO:**

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1 del medesimo Decreto, per la DItta Az. Agr. Cecchetti Pio (C.F.: CCC PIO 51C12 A541Y - P.VA: 00457660413), con sede legale nel Comune di Maiolo (RN), inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 23/09/2024, da questi acquisita al prot. nr PRFCUTG\_Ingresso\_0057114\_20240923;
- che successivamente è stata acquisita da questi uffici l'informativa antimafia da cui risulta che alla data del 21/02/2025 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della Ditta Az. Agr. Cecchetti Pio (C.F.: CCC PIO 51C12 A541Y - P.VA: 00457660413), con sede legale nel Comune di Maiolo (RN) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 16/07/2025.0128101.E del 16/07/2025;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 07/01/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 05/05/2025 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
4. ha versato il canone relativo all'annualità 2025 pari ad €. 150,25;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta a decorrere dalla data di adozione del presente atto, fino al 31/12/2025;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla ditta individuale Az. Agr. Cecchetti Pio (C.F.: CCC PIO 51C12 A541Y - P.IVA: 00457660413), con sede legale nel Comune di Maiolo (RN), la concessione per l'occupazione di area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia, in prossimità del torrente Scavigarello, di m<sup>2</sup> 6.195,00 ad uso agricolo (seminativo) nel Comune di Maiolo (RN) ubicata al foglio 6 ant. partt. 3 e 43 di detto Comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica RN24T0017;
2. **di rilasciare la concessione richiesta dal 01/01/2025 del presente atto fino al 31/12/2025 come prescritto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;**
3. di fissare il deposito cauzionale in **€. 250,00** ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€. 150,25** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 10/03/2025.0019754.U del 10/03/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 10/03/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/45008;
8. che l'area è ubicata in area SIC-ZPS IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia, e che la Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente con nota del

28/01/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/16659 ha rilasciato parere Vinca negativo recepito nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto dal richiedente con nota registrata al prot Arpae PG/2025/4220 del 10/01/2025 permettendo la coltivazione fino al 31/12/2025;

9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora le dichiarazioni rese dal concessionario ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. subissero delle variazioni;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133



comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla ditta individuale Az. Agr. Cecchetti Pio (C.F.: CCC PIO 51C12 A541Y - P.IVA: 00457660413), con sede legale nel Comune di Maiolo (RN) - codice pratica RN24T0017.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia, in prossimità del torrente Scavigarello, di m<sup>2</sup> 6.195,00 ad uso agricolo (seminativo) nel Comune di Maiolo (RN) ubicata al foglio 6 ant. partt. 3 e 43 di detto Comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2025 e avrà durata sino al **31/12/2025**.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 150,25** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 5**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## **Articolo 6**

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in

grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

**B)** La concessione è soggetta al **parere dettato dalla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente** con nota del 28/01/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/16659, che ha rilasciato parere Vinca negativo di seguito riportato:

*Omissis...*

*“Visti la documentazione tecnica pervenuta, le Misure di conservazione specifiche e il Formulario Standard del sito Natura 2000 interessato.*

*Vista la nostra comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, registrata in uscita con Prot. n. 25018 del 13/01/2025, nella quale vi comunichiamo l'intenzione della Regione di rinaturalizzare l'area demaniale oggetto d'istanza.*

*Vista la Vs nota di riscontro registrata in ingresso con Prot. 71666 del 24/01/2025, con la quale chiedete:*

- 1. di poter protrarre l'attività di coltivazione dei terreni fino al 31/12/2025, al fine di poter raccogliere tutti i prodotti pendenti;*
- 2. di autorizzare, in ragione della ridotta superficie interessata, la conduzione dell'appezzamento in oggetto anche per le annate successive.*

*Espletata la procedura di Screening di incidenza, e rilevato che si ritiene accoglibile solo la prima delle due suddette istanze, con la presente comunichiamo l'esito negativo della Valutazione di incidenza ambientale, in quanto la Regione ha stabilito di rinaturalizzare per finalità ambientali l'area demaniale in esame, pur tuttavia, visto che l'area è attualmente coltivata, con la presente si autorizza il protrarsi dell'attività di coltivazione dei terreni fino al 31/12/2025, affinché possiate raccogliere tutti i prodotti pendenti.”*

**C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna**, con determinazione dirigenziale n. 10/03/2025.0019574.U del 10/03/2025 di seguito ed integralmente riportate:

*"Omissis ..*

*Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito riportate.*

#### **CONDIZIONI GENERALI**

- 1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
- 2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

## *DURATA*

*5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

## *CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE*

*6. nella fascia di metri 10 dall'alveo/ciglio di sponda è vietata l'utilizzazione agricola a norma di PTCP (art.2.3, 2.4) e come prescritto da Cap.5 della "Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria naturalistica" del PAI; l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato;*

*7. dovrà essere salvaguardata l'area "boscata" che è presente lungo il corso d'acqua e pertanto l'area che viene richiesta in concessione deve essere delimitata tramite fossi di scolo di adeguate dimensioni;*

*8. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*

*9. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*

*10. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*

*11. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli*



artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

12. *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*

13. *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*

14. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

#### **SICUREZZA**

15. *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*

16. *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti*

*da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

*17. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.*

*...omissis"*

#### **Articolo 7**

##### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 9**

#### **DECADENZA CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 10**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 11**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**